



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

PROGETTO DI LEGGE

LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI

Art.1

(Finalità)

1. La presente legge definisce i criteri da utilizzare ai fini della progettazione antincendio per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
2. La presente legge introduce, altresì, norme di principio relative all'albo dei professionisti antincendio, agli obblighi insistenti sui soggetti responsabili dell'attività di prevenzione incendi nonché relative alle verifiche e ai controlli delle condizioni di sicurezza antincendio.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare mediante decreto delegato le norme di attuazione dei principi e delle disposizioni enunciate nella presente legge e l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e del decreto delegato previsto all'articolo 8, si definiscono:
 - a) "prevenzione incendi": il complesso delle attività finalizzate ad evitare l'insorgenza di incendi;
 - b) "attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi", di seguito denominata, in breve, "attività soggetta": tutte le attività, siano esse principali o secondarie, consistenti in locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio incendio, laddove, per attività principale, si intende quella con funzione preminente rispetto ad altre attività secondarie presenti;
 - c) "locali": le strutture pubbliche, aperte al pubblico o private che, per caratteristiche di capienza e dimensioni, destinazione e correlato rischio incendio richiedono particolari dispositivi di sicurezza antincendio;
 - d) "depositi": i luoghi di immagazzinamento e stoccaggio di merci e sostanze pericolose e di custodia di mezzi di trasporto;
 - e) "impianti": le unità tecniche all'interno di un edificio, in cui sono prodotte, utilizzate o manipolate sostanze pericolose che comprendono processi, lavorazioni e apparecchiature operanti ad elevate temperature, pressione o con notevole potenza elettrica;
 - f) "edifici": le strutture adibite a qualsiasi uso compreso quello abitativo, commerciale, gli immobili di particolare valore storico artistico e quelli destinati a contenere beni di interesse culturale;
 - g) "sostanze pericolose": i gas, i liquidi o i materiali solidi esplosivi, infiammabili, combustibili, comburenti, tossici, nocivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per ciclo riproduttivo, pericolosi per l'ambiente, corrosivi, radioattivi, e comunque sostanze e preparati etichettati come



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

pericolosi, ai sensi della direttiva europea 67/547/CE e successive modifiche ed integrazioni;

- h) "tecnico abilitato": il professionista iscritto ad albo o collegio professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- i) "professionista antincendio": il tecnico abilitato iscritto nell'albo dei professionisti antincendio di cui all' articolo 5, comma 2;
- j) "titolare dell'attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi", di seguito denominato in breve "titolare dell'attività": la persona, fisica o giuridica, che istituisce e/o gestisce, in tutto o in parte assieme ad altri imprenditori, un'attività economica;
- k) "responsabile dell'attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi", di seguito denominato in breve "responsabile dell'attività": è il "titolare dell'attività", in mancanza di attività esercitata si intende "responsabile dell'attività", il proprietario dell'edificio o del locale, ovvero il conduttore di eventuale contratto di locazione finanziaria, se esistente.

Art.3

(Prevenzione rischio incendio)

1. Ai fini della mitigazione del rischio incendio gli strumenti urbanistici di attuazione della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 e successive modifiche devono considerare il pericolo incendio sul territorio.
2. La progettazione antincendio delle attività soggette di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dovrà attenersi alle modalità riportate nel decreto delegato previsto all'articolo 8.

Art.4

(Norme di riferimento - Metodologia per la progettazione antincendio)

1. La progettazione antincendio si deve attenere alle norme tecniche vigenti in Italia in materia di prevenzione incendi siano esse:
 - b) norme relative al calcolo del carico incendio;
 - c) norme relative alla resistenza e alla reazione al fuoco;
 - d) norme di natura prescrittiva, per attività dotate di specifica regola tecnica e non;
 - e) codici di prevenzione incendi, regola tecnica orizzontale e regole tecniche verticali.
2. Su proposta del Servizio di Protezione Civile, il Congresso di Stato può adottare decreti delegati attuativi delle norme tecniche previste al comma 1.
3. Le norme tecniche in materia di prevenzione incendi applicabili tempo per tempo sono pubblicate sul portale della Repubblica di San Marino, nell'area dedicata al Servizio di Protezione Civile.
4. Nell'ambito della progettazione antincendio è ammesso il riferimento agli "eurocodici".
5. La progettazione antincendio può essere svolta anche mediante approccio ingegneristico di tipo prestazionale.
6. L'applicazione delle norme e delle metodologie indicate nei commi 1, 2 e 4 si riferisce esclusivamente agli aspetti e ai parametri tecnici da esse disciplinati, mentre non

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

riguarda le modalità operative di carattere meramente procedurale ed amministrativo, che sono invece disciplinate dal decreto delegato previsto all'articolo 8.

Art.5

(Funzioni e competenze dei tecnici)

1. La progettazione antincendio è svolta da tecnici abilitati e da professionisti antincendio secondo le definizioni di cui all'articolo 2. Il professionista antincendio, oltre ad avere le competenze attribuite al tecnico abilitato, firma certificazioni a corredo delle pratiche antincendio.
2. Il professionista antincendio è colui che ha frequentato il corso previsto all'articolo 6 o che abbia frequentato corsi equiparati all'interno della Unione Europea.

Art.6

(Istituzione dell'albo dei professionisti antincendio)

1. E' istituito l'albo dei professionisti antincendio. All'albo possono accedere gli ingegneri, architetti, geometri e periti iscritti nei relativi albi o collegi della Repubblica di San Marino che hanno frequentato apposito corso di specializzazione di prevenzione incendi con conseguimento finale di abilitazione.
2. Il programma del corso di specializzazione è definito con decreto delegato di cui all'art. all'articolo 8.
3. L'albo dei professionisti antincendio è custodito, organizzato, gestito e aggiornato dal Servizio Protezione Civile.
4. Ai fini dell'iscrizione all'albo è da ritenersi valida l'abilitazione conseguita mediante frequentazione dei corsi che consentono l'iscrizione negli elenchi italiani del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e D.M. 5 agosto 2011.

Art.7

(Soggetti responsabili dell'attività di prevenzione incendi)

1. Il tecnico abilitato ed il professionista antincendio hanno la responsabilità della progettazione antincendio e della relativa rispondenza alle norme ed ai criteri di sicurezza, il professionista antincendio è inoltre competente nel rilasciare le certificazioni necessarie, a corredo delle pratiche antincendio.
2. Il responsabile dell'attività è responsabile del mantenimento dei requisiti di sicurezza antincendio, raggiunti mediante progettazione e realizzazione degli stessi secondo le disposizioni del decreto delegato previsto all'art. 8.
3. L'impresa installatrice e l'impresa manuttrice di impianti ed attrezzature antincendio sono responsabili, per quanto di competenza, della corretta installazione e conformità dei materiali utilizzati e della regolare manutenzione secondo quanto impartito dalle norme tecniche di riferimento.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Art.8

(Decreto Delegato)

1. Il Congresso di Stato è tenuto ad adottare il decreto delegato disciplinato dal presente articolo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il decreto delegato disciplina:
 - a) le attività soggette così come definite all'articolo 2 comma 1, lettera b);
 - b) l'istituzione del servizio prevenzione incendi nell'ambito del Servizio di Protezione Civile;
 - c) le modalità, e le procedure per la presentazione di tutta la documentazione che i responsabili delle attività soggette sono tenuti a presentare presso il servizio prevenzione incendi;
 - d) i criteri e la metodologia di valutazione dei progetti di prevenzione incendi da parte del servizio prevenzione incendi nonché la documentazione prevista a corredo dell'istanza di valutazione;
 - e) le deroghe ammissibili, come meglio specificato all'articolo 10;
 - f) le modalità e le tempistiche secondo cui il servizio prevenzione incendi è tenuto ad esprimersi in merito ai progetti di prevenzione incendi presentati;
 - g) le modalità di iscrizione all'albo dei professionisti antincendio, il contenuto e la durata dei relativi corsi di abilitazione, le modalità di validazione di eventuali attestazioni già conseguite da parte di tecnici abilitati, ai fini dell'iscrizione all'albo dei professionisti antincendio tenuto dal Servizio di Protezione Civile;
 - h) i controlli di prevenzione incendi e i soggetti competenti a tale attività di controllo;
 - i) le sanzioni previste in caso di inosservanza alle disposizioni previste nel decreto delegato, e i soggetti competenti ad elevarle;
 - j) la formazione e la tenuta del fascicolo d'intervento per le attività a maggior rischio incendio, in sostituzione di quella prevista dalla normativa vigente in materia;
 - k) gli sgravi di carattere fiscale in relazione ai costi da sostenere per la progettazione antincendio.

Art.9

(Obblighi del responsabile dell'attività)

1. Il responsabile dell'attività è tenuto:
 - a) a conservare, in originale, presso la sede dell'attività stessa, ricevuta dell'avvenuta trasmissione della documentazione inviata al servizio di prevenzione incendi e tutta la documentazione che si è resa necessaria e per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, per il conseguimento della conformità alle norme di sicurezza antincendio e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, qualora previsto;
 - b) a comunicare al servizio prevenzione incendi modifiche dell'attività, oppure modifiche ad impianti o ad edifici, nonché l'utilizzo di nuovi impianti che possono pregiudicare il livello di sicurezza raggiunto con il progetto precedentemente approvato;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

- c) a presentare, anche in assenza di modifiche, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni.

Art.10
(Deroghe)

1. Qualora le attività soggette presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi previste all'articolo 4, è in facoltà del responsabile dell'attività presentare istanza di deroga con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto delegato previsto all'art. 8.

Art.11
(Verifiche e controlli delle condizioni di sicurezza antincendio)

1. Il servizio prevenzione incendi, avvalendosi anche della sezione antincendio del Corpo di Polizia Civile, effettua sopralluoghi e controlli al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dal decreto delegato.

Art.12
(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati i Capi I, II, VI e VII del Decreto 22 ottobre 1985 n. 122 e il Decreto Delegato 6 agosto 2010 n.146 e successive modifiche.
2. Permane la validità del nullaosta antincendio rilasciato ai sensi del decreto n. 122/1985, qualora riguardi attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto delegato, che non abbiano apportato modifiche rilevanti successivamente all'emissione di detto nullaosta.
3. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del decreto delegato previsto all'art.8.